

D.P.R. 17 NOVEMBRE 1986, n. 1024

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto:

Art. 1. Elementi essenziali degli impianti.

1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

- a) uno o due serbatoi;
- b) un gruppo di due elettropompe adibite:
 - a) al rifornimento di serbatoi;
 - b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;
- c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
- d) uno o due apparecchi di distribuzione.

Art. 2. Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi.

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti:

I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato. Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

- a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;
- b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
- c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro.